

Composto dai Signori:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - Pres. Claudio Zucchelli    | Presidente |
| - Avv. Francesco de Beaumont | Componente |
| - Cons. Ermanno de Francisco | Componente |
| - Cons. Michele Corradino    | Componente |
| - Cons. Nicola Russo         | Componente |

Ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

Nel procedimento in grado unico proposto da Valter PIERANGIOLI,

#### **C o n t r o**

La deliberazione del Comitato Esecutivo di cui all'avviso pubblicato sul sito internet della CSAI in data 13 giugno 2012 relativo all'assegnazione della validità per il Trofeo Rally Terra al 40° Rally di San Marino dell'8 luglio 2012.

#### **FATTO**

Il Comitato Esecutivo della CSAI ha assegnato al 40° Rally di San Marino, in calendario l'8 luglio 2012, la validità per il Trofeo Terra.

In data 13 giugno 2012 sul sito internet della CSAI è stato pubblicato il seguente avviso: *“Rally San Marino valido per il TRT – Si comunica che il Comitato Esecutivo della CSAI ha assegnato al 40° Rally di San Marino, in calendario l'8 luglio 2012, la validità per il Trofeo Rally Terra. Il rally sarà anche prova del Challenge di zona con coefficiente 2”*.

Il licenziato CSAI Valter Pierangioli impugna detta decisione, conosciuta tramite il citato comunicato, lamentando:

1. Violazione dell'articolo 15 della norma speciale n. 1, poiché il Comitato Esecutivo non ha rispettato il termine di preavviso di 45 giorni ivi previsto per esercitare il potere di aggiungere nuove gare al calendario.
2. Violazione dell'articolo 2.2.5.1 della norma speciale n. 11. La lunghezza totale delle prove speciali che si terranno nel Rally di San Marino supera il limite massimo di km. 160,00, essendo pari a km. 190,30, costituiti da due prove speciali rispettivamente di km. 93,39 e 96,91. Anche un'eventuale svolgimento in unica prova violerebbe il limite minimo stabilito dalla stessa norma in km. 100,00.
3. Violazione dell'articolo 5.2 della norma speciale n. 11. poiché il Comitato Esecutivo ha aumentato il numero delle prove del Trofeo Rally Terra a sette contro un limite massimo previsto dalla norma di sei.

4. Violazione dell'articolo 28.1. lettera c) n.s. 11. Tra il Rally di San Crispino in calendario il 28-30 giugno 2012 ed il Rally di San Marino in calendario il 5-7 luglio 2012 non intercorre l'intervallo minimo di quattordici giorni previsto dalla norma.

5. Chiede la sospensione del provvedimento allegando danno grave ed irreparabile.

Nel corso dell'udienza tenuta il 28 giugno 2012, il Collegio, d'ufficio, ha disposto il mezzo istruttorio dell'acquisizione presso la Segreteria della CSAI di copia della deliberazione del Comitato Esecutivo di cui all'avviso internet qui impugnato.

A causa dell'assenza del personale CSAI è stata reperita solo una fotocopia informale di una deliberazione assunta in data 8 giugno 2012.

Come da verbale, l'avvocato del ricorrente ha rinunciato ai termini per proporre motivi aggiunti insistendo per la spedizione a sentenza o, in subordine, per l'emanazione di ordinanza cautelare, pronunciando per altro riserva sull'autenticità o quanto meno forza probante della copia di deliberazione acquisita.

#### DIRITTO

L'assunzione di mezzo istruttorio disposta d'ufficio non ha avuto buon fine. In effetti, presso la segreteria della CSAI è stata reperita solo una fotocopia di un documento recante "Delibera dell'8 giugno 2012" del Comitato Esecutivo della CSAI, non assistita dai prescritti requisiti di certezza giuridica, vale a dire l'autenticazione da parte di funzionario CSAI. Da ciò deriva che lo stesso documento non può essere assunto a prova documentale del contenuto della deliberazione stessa né è idoneo a determinare nella parte ricorrente la conoscenza legale della medesima deliberazione.

Per altro, il ricorso de quo è stato presentato dal sig. Pierangioli, nel rispetto dei ristretti termini, esclusivamente sulla base dell'avviso internet riportato in narrazione, e su tale ricorso è comunque obbligo del Giudice di rendere decisione.

Pertanto, ai fini del decidere sulla legittimità dell'esercizio concreto del potere esercitato dal Comitato Esecutivo e delle sue motivazioni, risulta indispensabile avere certezza legale del contenuto della deliberazione e dunque acquisire agli atti copia autentica della ridetta deliberazione del Comitato Esecutivo della CSAI in data 8 giugno 2012.

In considerazione del fatto, altresì, che l'accoglimento del ricorso pregiudicherebbe le posizioni giuridiche soggettive dell'organizzatore del Rally di San Marino e dei concorrenti che allo stesso si sono iscritti, ritiene il Collegio che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tali soggetti che assumono la veste di controinteressati. L'integrazione dovrà avvenire a cura della parte ricorrente nei confronti dell'organizzatore del Rally di San Marino e di tutti i concorrenti che risulteranno iscritti allo stesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica, anche non certificata ma tracciabile.

Ciò premesso, parte ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni per l'assunzione di un mezzo cautelare, vale a dire la sospensione della decisione impugnata, riportandosi alla pretesa esposta in ricorso circa la sussistenza di un danno grave ed irreparabile.

La richiesta non è accoglibile.

E' noto che il regolamento sportivo non prevede espressamente la sussistenza di un potere cautelare di sospensione degli atti impugnati da parte del TNA. E' tuttavia noto che, nell'ordinamento giuridico generale, anche a seguito di numerose sentenze della Corte Costituzionale, è *jus receptum* che il potere giurisdizionale contenga in sé anche il potere cautelare per assicurare alla parte ricorrente di non essere danneggiato dalla lunghezza del processo e che la decisione abbia concreta effettività.

Se, quindi, da un lato non vi è dubbio sulla sussistenza in capo a questo Giudice del potere cautelare in tal senso, dall'altro lo stesso potere deve essere esercitato sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza nella materia amministrativa, la più vicina e omogenea con la giurisdizione sportiva. Sotto questo profilo, la sospensione del provvedimento impugnato deve essere deliberata alla luce della sussistenza di un *fumus boni juris*, che nella fattispecie esiste, e di un danno grave ed irreparabile che la mancata sospensione apporterebbe alla parte ricorrente, doverosamente posto in comparazione con l'interesse pubblico di cui l'atto impugnato è portatore.

Soccorre a tale proposito, oltre ai principi generali in tema di atto amministrativo, la norma di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo del RNS, a mente della quale: "*Il RNS non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente ...*". Da tale norma si deduce un rafforzamento del favor nei confronti dello svolgimento comunque delle competizioni, il che è espressione concreta, appunto, dell'interesse pubblico curato dalla CSAI teso a favorire quanto più possibile lo svolgimento delle gare e la partecipazione ampia di concorrenti.

Nel caso di specie, la sospensione della deliberazione, se da un lato non impedirebbe lo svolgimento della gara in sé, dall'altro, privandola del titolo per il Trofeo Rally Terra sicuramente ne diminuirebbe il richiamo per la platea dei concorrenti determinando un danno non solo all'organizzatore ma soprattutto, ciò che più conta ai fini della presente decisione, allo sport automobilistico senza per altro un'effettiva incidenza sulla posizione giuridica sostanziale prospettata dal ricorrente.

Ed, in effetti, l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe come conseguenza l'annullamento del Rally di San Marino, che non è chiesto dal ricorrente, ma la sua deprivazione della validità ai fini del Trofeo Rally Terra, evenienza questa che sarebbe di per sé sufficiente a soddisfare l'interesse del ricorrente, quand'anche non avesse partecipato, avendo come conseguenza

l'automatica articolazione del Trofeo su cinque anziché su sei prove, il che non è impedito dall'articolo 5.2 della norma speciale n. 1.

Viceversa, la sospensione della deliberazione, che si concretizzerebbe appunto nella temporanea privazione della validità ai fini del Trofeo Rally Terra, sarebbe essa sì foriera di una situazione irreparabile nel caso in cui il ricorso dovesse essere respinto. Nel caso di accoglimento della sospensiva, infatti, non solo il Rally di San Marino potrebbe essere disertato da concorrenti interessati solo al Trofeo Rally Terra, con i danni paventati per gli organizzatori e per lo sport automobilistico, ma di più sarebbe impossibile giuridicamente, o quanto meno privo di effetti concreti, attribuire nuovamente con sentenza al medesimo Rally tale qualificazione, a cagione del fatto che esso sarebbe stato indetto e corso privo dell'intitolazione poi, in ipotesi, restituita.

D'altro canto, sotto il profilo del danno materiale lamentato dal ricorrente, ritiene il Collegio che esso non possa definirsi irreparabile.

Il ricorrente ha, infatti, prospettato ragioni di danno totalmente ristorabili ex articolo 2043 c.c., ricorrendone i presupposti, e di entità tale da non determinare un proprio depauperamento economico insostenibile o irreversibile, o almeno di ciò non sussiste né prospettazione né prova.

Viceversa, il danno derivante all'interesse pubblico ed agli eventuali controinteressati, come sopra evidenziato, sarebbe esso sì irreparabile per l'impossibilità concreta di restituire al Rally San Marino, a posteriori, la qualificazione sospesa con il provvedimento cautelare.

Atteso che, per quanto accelerati siano stati i tempi di trattazione del ricorso, nella medesima data dell'odierna udienza scade il termine per l'iscrizione al Rally di San Marino, ed in considerazione del generale potere riconosciuto al Giudice di dettare misure cautelari per assicurare al ricorrente l'effettiva e concreta tutela giurisdizionale tenuto conto di tutte le circostanze, anche, di fatto, della fattispecie, appare opportuno prorogare di un giorno, vale a dire sino al 29 giugno 2012, a favore del solo ricorrente il termine di iscrizione al Rally di San Marino, *inaudita altera parte* a causa dell'urgenza evidente.

PQM

Ogni altra decisione in rito e nel merito riservata

ORDINA

Alla CSAI di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza presso la Segreteria del TNA copia autentica della deliberazione in data 8 giugno 2012 di cui è causa;

Alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica anche non certificata ma tracciabile, nei confronti dell'organizzatore del Rally di

San Marino e dei concorrenti che risulteranno iscritti allo stesso dopo la chiusura dell'iscrizione, dando termine di quindici giorni per tale adempimento.

**DISPONE**

Il rinvio di un giorno, e così sino al 29 giugno 2012, del termine per l'iscrizione a favore del solo ricorrente.

**RESPINGE**

La richiesta istanza cautelare di sospensioni dell'efficacia della deliberazione del Comitato Esecutivo della CSAI in data 8 giugno 2012 di cui all'avviso internet del 13 giugno 2012.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 giugno 2012.

**IL PRESIDENTE – RELATORE - ESTENSORE**

Pres. Claudio Zucchelli

Depositata in segreteria il 28.06.2012

Il Segretario Francesco Pantano